



UNIONCAMERE
LOMBARDIA
Camera di commercio lombarda

Etichettatura delle bevande spiritose

La normativa di riferimento

23 settembre 2025

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019

relativo alla **definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose**, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

(GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1)

CAPO II

**DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE
BEVANDE SPIRITOSE E USO DELLE DENOMINAZIONI DI
BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E
NELL'ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI**

Articolo 9

Presentazione ed etichettatura

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.



Riferimenti normativi

ORIZZONTALE

- Reg. UE 1169/2011
- D. Lgs 145/2017
- D. Lgs 231/2017
- D. Lgs 116/2020

VERTICALE

- Reg. UE 787/2019
- Reg. UE 1143/2024 (IG) +
disciplinari di produzione



Bevanda spiritosa?

È una bevanda alcolica caratterizzata da:

- destinazione al consumo umano;
- possedimento caratteristiche organolettiche particolari;
- possedimento un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti dell'allegato I, categoria 39 (Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat);
- metodo produttivo e ingredienti aggiuntivi

NON sono bevande spiritose: birra, vino, vermut, bevande fermentate (es. sidro, idromele, saké), alcole etilico



Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento***
- Elenco degli **ingredienti**, salvo esenzioni
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**, salvo deroghe
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** [D. Lgs 145/2017]
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- Origine ingrediente primario (Reg. 775/2018)
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico*** per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- **Lotto** [D. Lgs 231/2017]
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni
- Codice accisa (Testo Unico Accise – D. Lgs 504/1995)
- Etichettatura ambientale

Sull'**imballaggio** o
sull'**etichetta ad esso apposta**

*** Devono essere riportate nello
stesso campo visivo**

Integrate da specifiche indicazioni richieste dalla normativa di settore



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Denominazione dell'alimento

- Denominazione legale che non può essere né sostituita*, né modificata e figura nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose.
- Da valutare sulla base delle categorie di bevande spiritose (Allegato I, es. rum, whisky, brandy, etc.)
 - > Se la bevanda spiritosa non soddisfa i requisiti di nessuna categoria, la denominazione legale è «bevanda spiritosa»
- La denominazione legale può essere completata da una serie di informazioni -> art. 10, par. 6

*con l'eccezione delle IG e dei termini composti che includano «liquore» o «crema» (posto che il prodotto finale sia un liquore, es. «crema di grappa»).



Denominazione dell'alimento – Aggiunte

- Denominazione/riferimento geografico previsto da disposizioni applicabili nello Stato di commercializzazione
- Denominazione usuale* (se presente nello Stato di commercializzazione)
- Termine composto o allusione (specifiche disposizioni di etichettatura!)
- Riferimenti all'assemblaggio
- Riferimenti alla miscelazione
- «secco» o «dry»
- Altre eventuali specifiche per singola categoria (es. «single malt» nel caso del whiskey)*

*una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni



Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale

- [...] le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume*

NB! Se presenti allergeni questi devono sempre essere segnalati, a prescindere dalla presenza dell'elenco degli ingredienti (se assente: «contiene ...»).

*Ad eccezione di **vino** e **prodotti vitivinicoli aromatizzati**, per i quali la norma di settore prevede l'obbligo di riportare tali indicazioni.



Indicazione del luogo di provenienza

- Qualora il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, sia indicato nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura della bevanda spiritosa, esso corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda spiritosa finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali.
- L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 (attuato con il Reg. UE 775/2018) non è obbligatoria per le bevande spiritose.



Altri requisiti



Pratiche leali
d'informazione



Lingua



Modalità di
presentazione
grafica



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato -> es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.
 - **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua
-

Requisiti linguistici

Articolo 15

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

1. I termini in corsivo degli allegati I e II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull'etichetta né nella designazione e presentazione della bevanda spiritosa.
 2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.
-

Messa a disposizione e posizionamento

Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento.

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono **direttamente sull'imballaggio** o **su un'etichetta a esso apposta**.

NB!

Il ricorso a strumenti digitali (es. QR code) per trasmettere le informazioni obbligatorie AL MOMENTO è previsto soltanto per alcune informazioni specifiche (etichettatura ambientale) e/o nel caso di determinati prodotti (es. vino).





2024/2516

30.9.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2516 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE



2024/2865

20.11.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2024

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

«È necessario adeguare il regolamento (CE) n. 1272/2008 ai cambiamenti tecnologici e sociali nel campo della digitalizzazione e prepararlo agli sviluppi futuri. L'etichettatura digitale potrebbe migliorare l'efficienza della comunicazione dei pericoli, in particolare per i gruppi di popolazione vulnerabili, come le persone con disabilità visive, e per coloro che non parlano la lingua nazionale di uno Stato membro. È pertanto necessario prevedere la possibilità di un'etichettatura digitale e stabilire i relativi requisiti tecnici che deve soddisfare il fornitore che collochi un supporto dati collegato a tale etichetta digitale.»



Modalità di presentazione

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure $\geq 0,9\text{mm}$ per imballaggi con superficie maggiore $< 80\text{ cm}^2$)

ALTEZZA DELLA X



Denominazione, quantità e titolo alcolometrico volumico figurano nello stesso campo visivo.

NB! Valutare anche le disposizioni specifiche previste dalla normativa di settore per quanto riguarda i caratteri, colore, campo visivo (es. termini composti e allusioni) ed eventuali richieste dei disciplinari nel caso delle IG



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Presentazione - Quantità

- **Preimballaggi nazionali:** D.P.R. 391/1980 e s.m.i.
- **Preimballaggi CE:** Legge 690/1978 e s.m.i.
- **“e” metrologica** (solo per preimballaggi CE): D.M. 5 agosto 1976 – D.M. 27 febbraio 1979


Volume nominale

L – cL – mL
l – cl – ml

~~L. – LT – cc
l. – cL. – l~~

Altezza minima cifre Qn

Qn (g o ml)	Altezza minima (mm)
≤ 50	2
> 50 e ≤ 200	3
> 200 e ≤ 1000	4
> 1000	6



Sempre ≥ 3 mm

NON seguono le regole generali di altezza dei caratteri («x» minimo 1,2 mm).



Modalità grafica

Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.

Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Modalità grafica

È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento
scannerizza il codice QR





2024/1143

23.4.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2024

relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012



Bevande spiritose

- I **simboli dell'UE** NON sono obbligatori sull'etichettatura e nel materiale pubblicitario delle bevande spiritose
- La dicitura «**Indicazione geografica**» NON è obbligatoria
- **Dal 14 maggio 2026** (con possibile smaltimento di scorte) sarà obbligatorio* riportare il **nome del produttore** nell'etichettatura delle bevande spiritose IG, nello stesso campo visivo in cui compare il nome della IG*
- Eventuali richieste specifiche del **disciplinare**



Grappa lombarda / Grappa della Lombardia

Type	Geographical Indication (GI)
Product type	Spirit drink
Combined nomenclature code	22 - BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 2208 - Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages
Country	Italy
Status	Registered
Application type	Transmission as existing / established GI
File number	PGI-IT-01951

Important dates

Date of registration	12/06/1989
----------------------	------------

*Tranne per imballaggi con superficie maggiore < 10 cm²



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici, **Normativa REACH e CLP**
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore
- **AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ**

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

Novità

TUTTE

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO